

Deliberazione della Giunta Regionale 16 maggio 2019, n. 43-8952

Strutture residenziali per l'autonomia per l'accoglienza di minori e giovani adulti e di minori stranieri non accompagnati. Modifiche e integrazioni alle DDGR n. 25-5079 del 18 Dicembre 2012, n. 41-642 del 24 novembre 2014 e n. 58-1707 del 6 luglio 2015.

A relazione degli Assessori Cerutti, Ferrari:

Premesso che:

- al fine di fronteggiare la situazione di notevole afflusso sulle coste italiane di minori stranieri non accompagnati (MSNA), in esecuzione dell'Intesa 77/CU del 10 luglio 2014 e come previsto dalla circolare del Ministero dell'Interno - Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione n. 8855 del 25/07/2014, sopra richiamata, con DGR n. 41-642 del 24.11.2014 "*Piano operativo nazionale per fronteggiare il flusso straordinario di cittadini extracomunitari (Intesa CU n. 77 del 10.7.2014). Approvazione deroga temporanea al numero massimo di minori accolti presso le strutture residenziali per minori, individuate con DGR n. 25-5079 del 18.12.2012*" si è ritenuto di:

- potenziare la capacità ricettiva delle strutture per minori esistenti ed autorizzate al funzionamento, quale soluzione di breve periodo in grado di assicurare garanzie adeguate per la tutela dei minori interessati, consentendo alle stesse di accogliere un numero fino al 25% superiore rispetto alla capienza autorizzata ai sensi della DGR n. 25-5079/2012;

- specificare che la deroga del numero di posti letto si applica esclusivamente:

- con riferimento all'accoglienza di minori stranieri non accompagnati, fino ad approvazione di successivo provvedimento deliberativo, da adottarsi valutato il venir meno dell'eccezionale afflusso di minori stranieri non accompagnati attualmente in atto sul territorio;

- alle sole strutture che dispongano di camere ulteriori rispetto a quelle minime richieste per l'autorizzazione al funzionamento, ovvero di camere da letto esistenti che consentano la collocazione di un letto aggiuntivo, fatto salvo il rispetto dei requisiti igienici minimi previsti dai Regolamenti locali di igiene (D.M. 5.07.1975);

- alle sole strutture che hanno individuato la fascia di età progettuale dei minori accolti 11/17 anni, compatibile con le caratteristiche dei nuovi possibili ospiti;

- alle sole strutture che abbiano ottemperato ad eventuali prescrizioni poste dalla Commissione di Vigilanza competente;

- incrementando il minutaggio di personale corrispondente al numero di posti autorizzati in via ordinaria per ciascuna struttura, così come definito con DGR n. 25-5079 del 2012 e sm.i., sulla base del progetto educativo individualizzato dei minori stranieri non accompagnati accolti e delle loro specifiche esigenze, da un minimo di 7 ad un massimo di 10 ore settimanali di presenza media aggiuntiva, assicurata dalle figure professionali previste dalla medesima DGR n. 25-5079 del 2012;

- stabilire che le strutture residenziali interessate segnalassero la propria disponibilità ad avvalersi della deroga suddetta, anche al fine, a seguito delle verifiche effettuate dalle Commissioni di Vigilanza, di predisporre un elenco delle strutture disponibili ad avvalersi della deroga;

- con Deliberazione della Giunta Regionale 6 luglio 2015, n. 58-1707 "*Piano operativo nazionale per fronteggiare il flusso straordinario di cittadini adulti, famiglie e minori stranieri non accompagnati (Intesa CU n. 77 del 10.7.2014) - Approvazione deroga alle previsioni di cui alla DGR n. 25-5079 del 18.12.2012 per le strutture residenziali per minori attivate o da attivarsi in relazione all'ampliamento dei posti per minori stranieri non accompagnati nell'ambito della rete SPRAR*" si è ritenuto di:

- potenziare i posti della rete SPRAR per MSNA utilizzando le c.d. strutture per l'autonomia, cioè i Gruppi Appartamento per minori e giovani e le Accoglienze Comunitarie;

- stabilire per le strutture suddette le seguenti deroghe ai requisiti gestionali:

- per i gruppi appartamento:

- il monte ore di almeno 36 ore settimanali da assicurarsi attraverso la figura dell'educatore, può essere garantito, fino ad un massimo di 18 ore settimanali rispetto alle 36 previste, da un mediatore culturale, sulla base delle esigenze specifiche dei minori accolti;

- la presenza notturna, obbligatoria nel caso di accoglienza di minori, e aggiuntiva rispetto al monte ore di 36 ore settimanali di cui al punto precedente, può essere assicurata, oltre che dalle figure dell'Educatore professionale e dell'OSS, anche dal mediatore culturale;

o per le accoglienze comunitarie, la presenza di un adulto, prevista quale obbligatoria nelle 24 ore, può essere assicurata, oltre che attraverso le ore previste per il coordinatore, da personale in possesso di uno dei seguenti titoli:

i.educatore professionale

ii.OSS

iii.mediatore culturale;

o sia le accoglienze comunitarie che i gruppi appartamento possono accogliere anche minori stranieri non accompagnati della fascia 15-16 anni, sulla base di specifica valutazione, da svolgersi caso per caso a cura dei servizi competenti;

▪ specificare che le suddette deroghe si applicano esclusivamente con riferimento all'attivazione di posti nell'ambito della Rete SPRAR per l'accoglienza di minori stranieri non accompagnati, e fino ad approvazione di successivo provvedimento deliberativo, da adottarsi valutato il venir meno dell'eccezionale afflusso di minori stranieri non accompagnati attualmente in atto sul territorio;

▪ di stabilire che le strutture in possesso dei requisiti previsti con la DGR n. 41-642 del 2014 possono avvalersi della possibilità di incrementare il numero di minori accolti, secondo quanto ivi previsto.

Considerato che, a seguito dell'emanazione della DGR n. 18-3736 del 27 luglio 2016, con la quale sono stati approvati i requisiti strutturali e gestionali relativi alla seconda accoglienza delle strutture per minori stranieri non accompagnati di età compresa fra i 16 e i 18 anni, in Piemonte è stata attivata una sola struttura c.d. di seconda accoglienza per MSNA e pertanto occorre ancora prevedere la possibilità di inserire questa tipologia di utenti nelle strutture per minori di cui alla DGR 25-5079/2012.

Rilevato, pertanto, che occorre individuare quali tipologie di strutture possano ospitare minori stranieri non accompagnati, ancorché non inserite nella rete SPRAR (In applicazione del D.L.n.113/2018 ridenominata Siproimi, Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e minori stranieri non accompagnati) ed introdurre alcune modifiche, volte ad assicurare una più omogenea qualità delle risposte su tutto il territorio regionale.

Ritenuto, per le motivazioni suesposte e in relazione alle necessità e progettualità dei destinatari e alla dimensione di accoglienza, di:

- individuare le Accoglienze Comunitarie (A.C.) e i Gruppi Appartamento per adolescenti e giovani (G.A.) quali uniche tipologie idonee ad ospitare minori stranieri non accompagnati di età compresa fra i 16 e i 21 anni;

- individuare le Comunità Educative Residenziali e le Case Famiglia di cui alla DGR 25-5079/12 e s.m.i. quali tipologie idonee ad ospitare minori stranieri non accompagnati di età inferiore ai 16 anni;

- specificare che il Gruppo Appartamento è da considerarsi una risposta adeguata solo per i minori in possesso di un'adeguata autonomia.

Ritenuto, altresì, di precisare che le strutture che ospitano MSNA, data la tipologia di accoglienza, devono fornire un intervento educativo di accompagnamento del minore nel suo percorso di crescita dell'identità personale e sociale, favorendone la progressiva responsabilizzazione ed autonomia, assicurando la predisposizione, in collaborazione con il servizio sociale del territorio da cui è inviato il minore e con il tutore dello stesso, di progetti socio educativi individualizzati che tengano

conto delle aspirazioni, competenze e aspettative dei minori, ed eventualmente anche attivandosi per le attività di competenza della fase di prima accoglienza qualora non effettuate.

Considerato che sono state riscontrate dalle Commissioni di Vigilanza e dalla Procura presso il Tribunale per i Minorenni numerose criticità in ordine all'attivazione di G.A. e A.C. e che quindi, stante la necessità di tutela correlata alla tipologia di minori ospiti presso queste strutture, si ritiene opportuno meglio specificare i requisiti strutturali e quelli organizzativi-gestionali di tali strutture, nonché prevedere per le stesse l'acquisizione dell'autorizzazione al funzionamento per l'esercizio dell'attività in sostituzione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività.

Richiamato l'art 2 bis del D. Lgs. 18 agosto 2015, n. 142, secondo il quale *“Le strutture nelle quali vengono accolti i minori stranieri non accompagnati devono soddisfare, nel rispetto dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, gli standard minimi dei servizi e dell'assistenza forniti dalle strutture residenziali per minorenni ed essere autorizzate o accreditate ai sensi della normativa nazionale e regionale in materia. La non conformità alle dichiarazioni rese ai fini dell'accredimento comporta la cancellazione della struttura di accoglienza dal Sistema.*

Ritenuto, pertanto, necessario individuare, sempre in coerenza con l'Accordo C.U. del 5.05.2016 e della programmazione di tali attività nella rete SIPROIMI, requisiti strutturali specifici per le Accoglienze Comunitarie e i Gruppi Appartamento per adolescenti e giovani, ospitanti o meno MSNA, così come definiti nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, in sostituzione di quelli definiti dalla DGR 25-5079/12, nonché individuare specifici requisiti organizzativi e di accesso, ad integrazione di quanto stabilito per tali tipologie dalle DDGR 25-5079/12, 41-642/14 e 58-1707/15.

Rilevato, quindi, che occorre:

- modificare la DGR 25-5079/12 prevedendo per tutti i Gruppi Appartamento per adolescenti e giovani e le Accoglienze Comunitarie, ospitanti o meno MSNA e rientranti o meno nella rete SIPROIMI, e per i Pensionati Integrati, questi ultimi esclusivamente se ospitano minori stranieri non accompagnati e già operanti alla data di adozione della presente deliberazione, l'obbligo di acquisire l'autorizzazione al funzionamento rilasciata dagli organismi competenti ai sensi della L.R. 1/2004 e s.m.i.;
- modificare e integrare la DGR 25-5079/12 prevedendo per tutti i Gruppi Appartamento per adolescenti e giovani e le Accoglienze Comunitarie, ospitanti o meno MSNA e rientranti o meno nella rete SIPROIMI, i requisiti strutturali e organizzativi così come definiti nell'allegato A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- precisare che i requisiti gestionali dei Gruppi Appartamento per adolescenti e giovani e le Accoglienze Comunitarie restano quelli definiti dalla DGR 25-5079/12, dalla DGR 41-642/14 in caso di incremento del numero di posti letto, nonché, in caso ospitino MSNA anche in via non prevalente e rientranti o meno nella rete SIPROIMI, dalla DGR 58-1707/15, specificando che:
 - per “responsabile” si intende la figura del coordinatore che deve essere in possesso di uno dei seguenti titoli: educatore professionale con almeno tre anni di esperienza, educatore professionale, o laureato in Scienze della Formazione o in Pedagogia, o Assistente Sociale con esperienza almeno triennale nell'attività di coordinamento;
 - nel caso in cui sia presente in struttura anche un solo minore, deve essere sempre assicurata, sia nelle ore notturne sia in quelle diurne, la presenza di un operatore. I periodi di assenza degli operatori devono obbligatoriamente coincidere con i momenti della giornata in cui tutti i minori sono impegnati fuori dalla struttura in attività previste dai progetti individuali; in nessun caso può essere prevista la chiusura della struttura in orari fissi e prestabiliti che impedisca al minore accolto di accedervi in qualsiasi momento della giornata;
- prevedere, a modifica delle DDGR 25-5079/12 e 58-1707/15, che i Gruppi Appartamento e le Accoglienze Comunitarie, ospitanti o meno MSNA e rientranti o meno nella rete SIPROIMI, possano accogliere ospiti della fascia di età 16-21 anni, fatte salve le deroghe previste nell'Allegato A del presente provvedimento;

- precisare che la possibilità di incrementare il numero dei posti letto ai sensi della DGR 41-642/14 possa richiedersi soltanto a seguito dell'acquisizione dell'autorizzazione al funzionamento e sia applicabile alle sole strutture che abbiano ottemperato ad eventuali prescrizioni poste dalla Commissione di Vigilanza competente;
- prevedere che, in analogia con quanto già previsto da apposita Direttiva a suo tempo adottata dalla Procura presso il Tribunale per i Minorenni, dalla Procura presso il Tribunale di Torino e dalla Procura presso il Tribunale di Ivrea (prot. n. 374/16 del 17.2.2016) per l'ambito della provincia di Torino, le minorenni vittime di tratta, a partire dai 16 anni di età, possano essere accolte in strutture di accoglienza dedicate ex art. 13 L. 228/2003 e DGR n. 5-2547 del 05.09.2011 (cd. Comunità di Fuga) gestite dai soggetti della rete antitratta su tutto il territorio piemontese, a seguito di valutazione sull'appropriatezza della risposta di accoglienza, condivisa con i servizi competenti.

Ritenuto, pertanto, di stabilire che:

- le Accoglienze Comunitarie e i Gruppi Appartamento per adolescenti e giovani già operanti, ospitanti o meno MSNA, rientranti o meno nella rete SIPROIMI, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente al momento della presentazione della SCIA, devono ottenere la corrispondente conferma di autorizzazione al funzionamento, da richiedere agli organismi competenti ai sensi della legge regionale n. 1/2004 e s.m.i. entro il 16.09.2019, adeguandosi, al fine di mantenere l'operatività, ai requisiti strutturali ed organizzativi definiti nel presente provvedimento;
- i Pensionati Integrati già operanti, ospitanti MSNA, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente al momento della presentazione della SCIA, devono possedere i requisiti strutturali già previsti nella DGR 25-5079/12 e quelli gestionali previsti dalla DGR 58-1707/15 per i Gruppi Appartamento e dal presente provvedimento, ed ottenere la corrispondente conferma di autorizzazione al funzionamento, da richiedere agli organismi competenti ai sensi della legge regionale n. 1/2004 e s.m.i. entro il 16.09.2019;
- è fatto divieto alle strutture che non si adeguano nei modi e nei termini previsti nel presente provvedimento proseguire l'attività. In tali casi le ASL competenti per territorio e il Comune di Torino attiveranno le procedure per far cessare l'attività ai sensi dell'art. 28 della L.R. 1/2004 e s.m.i. Le strutture dovranno tempestivamente definire un piano di dimissione degli ospiti di concerto con i servizi invianti. La dimissione di tutti gli ospiti deve comunque avvenire entro 7 (sette) giorni dalla ricezione dell'atto che ha disposto la cessazione dell'attività.

Tutto ciò premesso;

vista la L.R. 23 luglio 2008, n. 23;

vista la L.R. n. 64/89;

vista la L.R. 8 gennaio 2004, n. 1 e s.m.i.;

visto il Regolamento europeo n. 516/2014;

visto il Decreto del Ministero dell'Interno n. 6715 del 22/04/2016;

vista l'Intesa tra Governo, Regioni ed Enti Locali del luglio 2014 sul Piano nazionale per fronteggiare il flusso straordinario di cittadini extracomunitari, adulti, famiglie e minori stranieri non accompagnati;

visto l'accordo sancito nella Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 5 maggio 2016 (16/64/CR9/C8-C15) sui requisiti minimi per la seconda accoglienza dei minori stranieri non accompagnati nel percorso verso l'autonomia;

vista l'intesa sancita in Conferenza Unificata nel dicembre 2017, inerente le Linee di indirizzo per l'accoglienza nei servizi residenziali per minorenni;

visto il D.Lgs 142 del 18.08.2015;

vista la D.G.R. n. 25-5079 del 18.12.2012;

vista la D.G.R. n. 41-642 del 24.11.2014;

vista la D.G.R. n. 58-1707 del 6.07.2015;

vista la D.G.R n. 3-2013 del 5.08.2015;
vista la D.G.R. n. 54-3452 del 6.06.2016;
vista la D.G.R. n. 18-3736 del 27.07.2016;
vista la L. n. 47 del 7.04.2017;
visto il D.L. n. 113 del 04.10.2018;
dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale;
attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016;
la Giunta Regionale, a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

delibera

- di individuare le Accoglienze Comunitarie (A.C.) e i Gruppi Appartamento per adolescenti e giovani (G.A.) quali uniche tipologie idonee ad ospitare minori stranieri non accompagnati di età compresa tra i 16-21 anni;
- di approvare, a modifica ed integrazione delle DDGR n. 25-5079/12, n. 41-642/14 e n. 58-1707/15, i requisiti strutturali, di accesso e organizzativi che devono possedere le strutture “Gruppo Appartamento per adolescenti e giovani” e “Accoglienza Comunitaria”, ospitanti o meno MSNA anche in via non prevalente e rientranti o meno nella rete SIPROIMI, così come definiti nell’allegato A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di precisare che i requisiti gestionali dei Gruppi Appartamento per adolescenti e giovani e le Accoglienze Comunitarie sono quelli definiti dalla DGR 25-5079/12, dalla DGR 41-642/14 in caso di incremento del numero di posti letto, nonché, nel caso in cui ospitano MSNA anche in via non prevalente e rientranti o meno nella rete SIPROIMI, dalla DGR 58-1707/15, con le specifiche di cui all’Allegato A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di stabilire che i suddetti requisiti strutturali e organizzativi trovano immediata applicazione per le strutture di nuova istituzione e i requisiti gestionali continuano a trovare applicazione sia per le strutture già operanti sia per quelle di nuova istituzione;
- di modificare la DGR 25-5079/12 prevedendo per tutti i Gruppi Appartamento per adolescenti e giovani e le Accoglienze Comunitarie, - ospitanti o meno MSNA anche in via non prevalente e rientranti o meno nella rete SIPROIMI, e per i Pensionati Integrati - (questi ultimi esclusivamente se ospitano minori stranieri non accompagnati e già operanti alla data di adozione della presente deliberazione), l’obbligo di acquisire l’autorizzazione al funzionamento rilasciata dagli organismi competenti ai sensi della L.R. 1/2004 e s.m.i.;
- di prevedere, a modifica delle DDGR 25-5079/12 e 58-1707/15, che i Gruppi Appartamento e le Accoglienze Comunitarie, - ospitanti o meno MSNA anche in via non prevalente e rientranti o meno nella rete SIPROIMI, - accolgano ospiti della fascia di età 16-21 anni, fatte salve le deroghe previste nell’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di stabilire che le Accoglienze Comunitarie e i Gruppi Appartamento per adolescenti e giovani già operanti, - ospitanti o meno MSNA anche in via non prevalente e rientranti o meno nella rete SIPROIMI, - in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente al momento della presentazione della SCIA, devono ottenere la corrispondente conferma di autorizzazione al funzionamento, da richiedere agli organismi competenti ai sensi della legge regionale n. 1/2004 e s.m.i. entro il 16.09.19, adeguandosi, al fine di mantenere l’operatività, ai requisiti strutturali ed organizzativi definiti nel presente provvedimento;

- di stabilire che i Pensionati Integrati già operanti e ospitanti minori stranieri non accompagnati, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente al momento della presentazione della SCIA, devono possedere i requisiti strutturali già previsti nella DGR 25-5079/12 e quelli gestionali previsti dalla DGR 58-1707/15 per i Gruppi Appartamento e dal presente provvedimento, ed ottenere la corrispondente conferma di autorizzazione al funzionamento, da

richiedere agli organismi competenti ai sensi della legge regionale n. 1/2004 e s.m.i. entro il 16.09.19;

- di stabilire che è fatto divieto alle strutture che non si adegueranno nei modi e nei termini previsti nel presente provvedimento di proseguire l'attività. In tali casi le ASL competenti per territorio e il Comune di Torino attiveranno le procedure per la cessazione dell'attività ai sensi dell'art. 28 della L.R. 1/2004 e s.m.i. Le strutture dovranno tempestivamente definire un piano di dimissione degli ospiti di concerto con i servizi invianti. La dimissione di tutti gli ospiti deve comunque avvenire entro 7 (sette) giorni dalla ricezione dell'atto che ha disposto la cessazione dell'attività;

- di prevedere che, in analogia con quanto già previsto da apposita Direttiva a suo tempo adottata dalla Procura presso il Tribunale per i Minorenni, dalla Procura presso il Tribunale di Torino e dalla Procura presso il Tribunale di Ivrea (prot.n.374/16 del 17.2.2016) per l'ambito della provincia di Torino, le minorenni vittime di tratta, a partire dai 16 anni di età, possano essere accolte in strutture di accoglienza dedicate ex art. 13 L. 228/2003 e DGR n. 5-2547 del 05.09.2011 (cd. Comunità di Fuga) gestite dai soggetti della rete antitratta su tutto il territorio piemontese, a seguito di valutazione sull'appropriatezza della risposta di accoglienza, condivisa con i servizi competenti.

Il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

(omissis)

Allegato

Allegato A

Requisiti di Accesso

Ciascuna struttura può accogliere minori stranieri non accompagnati di età compresa fra i 16 e i 21 anni, rispettando la divisione per genere, nei limiti della capienza massima autorizzabile di seguito specificata:

- per i GA per adolescenti e giovani 6 posti letto aumentabili fino a max 8 ai sensi della DGR 41-642/14, alle condizioni contenute nella stessa DGR 41-642 e nel presente provvedimento.
- per le AC 12 posti letto aumentabili fino a max 15 ai sensi della DGR 41-642/14, alle condizioni contenute nella stessa DGR 41-642/14 e nel presente provvedimento.

Sulla base della progettualità specifica e della valutazione complessiva sulla praticabilità dell'inserimento e la compatibilità con gli altri ospiti della struttura, nonché nel rispetto di quanto eventualmente stabilito dall'Autorità Giudiziaria, può essere disposto l'inserimento di fratelli e/o sorelle, sempre nell'ambito della capienza dei posti previsti.

In ogni caso i minori di età da 0 a 10 anni devono trovare collocazione presso una famiglia affidataria. In caso di mancanza di una famiglia affidataria disponibile, dovrà essere ricercata la disponibilità di una casa famiglia o di una comunità educativa per minori.

In caso di fratria, si può prevedere l'accoglienza in GA ed AC di minori dai 13 anni di età, a condizione che l'accoglienza della fratria risponda al superiore interesse dei minori stessi, sulla base di specifico progetto elaborato dai servizi competenti.

Si prevede, inoltre, la possibilità di accogliere minori dai 15 anni di età, da valutare caso per caso, sulla base di un progetto individualizzato predisposto dai servizi invianti, che deve essere inviato alla Procura Minori per la ratifica dell'inserimento.

Qualora il progetto non fosse presentato, o non evidenziasse elementi sufficienti, e in ogni caso in assenza della suddetta ratifica, il minore non potrà essere inserito nella struttura.

Le minorenni vittime di tratta, a partire dai 16 anni di età, possono essere accolte dalle cd. Comunità di Fuga gestite dai soggetti della rete antitratta su tutto il territorio piemontese, a seguito di valutazione sull'appropriatezza della risposta di accoglienza, condivisa con i servizi competenti.

La struttura garantisce l'apertura per 365 giorni all'anno per 24 ore.

Requisiti strutturali

Ogni struttura deve garantire, al momento della domanda di autorizzazione, le seguenti condizioni:

- possesso dell'agibilità ai sensi del D.P.R. 380/2001 e s.m.i. come civile abitazione;
- requisiti igienici minimi previsti dai Regolamenti locali di igiene (D.M. 5.07.1975);
- difesa dagli incendi secondo la normativa vigente;
- sicurezza degli impianti secondo normativa vigente;
- adattabilità secondo il D.P.R. n. 503/96.

Più specificatamente, le unità immobiliari in cui è possibile attivare i GA per adolescenti e giovani e le AC devono possedere, fatto salvo il rispetto dei requisiti igienici minimi previsti dai Regolamenti locali di igiene e dal DM 5.07.1975 per gli alloggi destinati a civile abitazione, i seguenti requisiti strutturali:

- camere da letto con al massimo 3 p.l., con superficie minima, al netto di ogni locale accessorio, di 9 mq per un posto letto, di 14 mq per due posti letto e di 18 mq per tre posti letto, dotate di

attrezzature e arredamento sufficiente e funzionale, nonché conforme ai requisiti di sicurezza; per la concessione dei soli posti aggiuntivi ex DGR 41-642/2014 è possibile l'inserimento del quarto letto in camere da letto di superficie minima di almeno 28 mq;

- al fine di garantire il mantenimento delle varie funzioni all'interno della struttura, rendendo identificabili gli spazi per il riposo e quelli per la vita comunitaria e garantendo la privacy degli ospiti, devono essere obbligatoriamente presenti e distinti i locali cucina e soggiorno, quest'ultimo di superficie minima di almeno 14 mq fino a 8 ospiti, da incrementare di almeno 1 mq per ogni ospite in più; fatto salvo quanto previsto dal DM 5.07.1975 la superficie destinata a soggiorno può anche essere garantita prevedendo più locali;
- in caso di capienza superiore a 6 p.l. e fino a 12 p.l. devono essere previsti almeno 2 servizi igienici dotati di w.c., lavabo, specchio, vasca da bagno o piatto doccia, e da 13 p.l. a 15 p.l. almeno 3 servizi igienici dotati di w.c., lavabo, specchio, vasca da bagno o piatto doccia;
- la capienza massima della struttura, comunque nei limiti suddetti, viene determinata sulla base del numero di posti letto riferiti alle camere da letto disponibili secondo le indicazioni di cui sopra; in nessun caso possono essere computate le superfici destinate ad altre funzioni (quale per esempio il soggiorno) per la determinazione della capienza massima;
- ubicazione nei centri abitati, oppure, se in prossimità degli stessi, in luoghi ben collegati da frequente trasporto pubblico e/o privato, in modo da consentire l'agevole e autonomo spostamento dei minori ospiti della struttura.

Nel caso in cui i GA e le AC siano attivati in unità immobiliari con destinazioni funzionali diverse dalla civile abitazione, fatto salvo il necessario cambio di destinazione d'uso prima dell'autorizzazione al funzionamento e dell'inserimento di minori, la struttura dovrà comunque possedere caratteristiche strutturali ed ambientali a tutela della salute psico-fisica dei suoi abitanti, prevedendo, in particolare per gli eventuali locali posti al piano terreno, un'adeguata protezione acustica dai rumori esterni, nonché un'adeguata aero-illuminazione naturale che al tempo stesso salvaguardi il senso di sicurezza ed intimità.

Requisiti organizzativi

Nel caso in cui sia presente in struttura anche un solo minore, deve essere sempre assicurata, sia nelle ore notturne sia in quelle diurne, la presenza di un operatore. I periodi di assenza degli operatori devono obbligatoriamente coincidere con i momenti della giornata in cui tutti i minori sono impegnati fuori dalla struttura in attività previste dai progetti individuali; in nessun caso può essere prevista la chiusura della struttura in orari fissi e prestabiliti che impedisca al minore accolto di accedervi in qualsiasi momento della giornata.

Nell'ambito del progetto di servizio occorre, inoltre, definire le attività che la struttura intende eventualmente attivare con l'apporto di volontari, che devono essere adeguatamente selezionati, formati e preparati, anche tramite le associazioni di riferimento, prima di entrare in rapporto con gli ospiti.

I volontari, il cui ruolo non deve intendersi quale sostitutivo delle figure professionali previste dalla norme, sono tenuti a rispettare la riservatezza sulle condizioni personali e familiari dei minori accolti e devono rientrare nel progetto organizzativo in modo verificabile.

Requisiti gestionali per le strutture che ospitano MSNA

Per i G.A., le A.C. e i Pensionati Integrati che ospitano minori stranieri non accompagnati sono confermati i requisiti gestionali stabiliti dalle DDGR n. 25-5079/12, n. 41-642/14 in caso di incremento del numero di posti letto, e n. 58-1707/15, e precisamente:

per i G.A. e i Pensionati Integrati:

monte ore di almeno 36 ore settimanali da assicurarsi attraverso la figura dell'educatore; sulla base delle esigenze specifiche dei minori accolti tale monte ore può anche essere garantito, fino ad un massimo di 18 ore settimanali rispetto alle 36 previste, da un mediatore culturale;

presenza notturna, obbligatoria nel caso di accoglienza di minori, e aggiuntiva rispetto al monte ore di 36 ore settimanali di cui al punto precedente, che può essere assicurata, oltre che dalle figure dell'Educatore professionale e dell'OSS, anche dal mediatore culturale;

per le A.C.:

è prevista la presenza di 1 responsabile a tempo pieno con almeno tre anni di esperienza in ambito sociale e minorile con funzioni educative, referente della gestione, della progettazione del servizio e di quella individuale.

Per "responsabile" si intende la figura del coordinatore che deve essere in possesso di uno dei seguenti titoli: educatore professionale con almeno tre anni di esperienza, educatore professionale, o laureato in Scienze della Formazione o in Pedagogia, o Assistente Sociale con esperienza almeno triennale nell'attività di coordinamento.

Per garantire la presenza di un adulto durante le 24 ore il responsabile può essere coadiuvato da altro personale in possesso di uno dei seguenti titoli:

- educatore professionale
- OSS
- mediatore culturale.

Le funzioni svolte dal responsabile possono essere suddivise tra più operatori per un numero di ore complessivo non inferiore a 38 ore settimanali.

per i G.A. e le A.C.:

In caso di aumento del numero di p.l. ai sensi della DGR 41-642/14 occorre incrementare il minutaggio di personale, corrispondente al numero di posti autorizzati in via ordinaria per ciascuna struttura, così come definito con DGR n. 25-5079 del 2012 e sm.i., sulla base del progetto educativo individualizzato dei minori stranieri non accompagnati accolti e delle loro specifiche esigenze, da un minimo di 7 ad un massimo di 10 ore settimanali di presenza media aggiuntiva, assicurata dalle figure professionali suindicate previste per ciascuna tipologia.

L'incremento del numero dei posti letto, ai sensi della DGR 41-642/14 e alle condizioni in essa contenute, può essere richiesto soltanto a seguito dell'acquisizione dell'autorizzazione al funzionamento ed è applicabile alle sole strutture che abbiano ottemperato ad eventuali prescrizioni impartite dalla Commissione di Vigilanza competente.

Modalità rilascio autorizzazione al funzionamento

I G.A. e le A.C., ospitanti o meno MSNA anche in via non prevalente e rientranti o meno nella rete SIPROIMI, nonché i Pensionati Integrati già operanti alla data di adozione della presente deliberazione e ospitanti minori stranieri non accompagnati, per poter esercitare l'attività devono essere in possesso dell'autorizzazione al funzionamento rilasciata dagli organismi competenti secondo quanto stabilito dalla L.R. 1/2004 e s.m.i., e sono soggetti alla vigilanza così come prevista dalla stessa.

In caso di struttura già attivata a seguito di SCIA: l'autorizzazione verrà confermata previa verifica dell'idoneità dei requisiti strutturali di cui al presente allegato, nonché, unitamente agli altri

documenti finalizzati all'istanza, previa verifica dell'idoneità dei requisiti gestionali e organizzativi previsti dalle norme di riferimento e dal presente provvedimento.

In caso di struttura di nuova attivazione: l'autorizzazione verrà rilasciata previa verifica dell'idoneità dei requisiti strutturali di cui al presente allegato, nonché, unitamente agli altri documenti finalizzati all'istanza, sulla base di dichiarazione del richiedente di impegno a rispettare i requisiti gestionali e organizzativi previsti dalle norme di riferimento e dal presente provvedimento, con indicazione della pianta organica.

Entro 6 (sei) mesi dal rilascio dell'autorizzazione al funzionamento, le Commissioni di Vigilanza, mediante idoneo sopralluogo, provvederanno alla verifica dei requisiti strutturali, gestionali e organizzativi previsti dalle norme di riferimento e dal presente provvedimento.